

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2021
67/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI SUGLI ACCONTI DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER GLI ANNI 2019 E 2020, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BRINDISI SUD

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1147^a riunione del 23 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2016, 477/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 477/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2019, 460/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 460/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 505/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 505/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 563/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 422/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 422/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 452/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 452/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 506/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 506/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2021, 43/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 43/2021/R/eel);
- il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) 29 settembre 2016, 26176, caso A498A (di seguito: provvedimento 26176);
- la lettera dell’AGCM del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 13 settembre 2018, prot. Autorità 25537, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 1 agosto 2019, prot. Autorità 20634, del 2 agosto 2019 (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 20 dicembre 2019, prot. Autorità 34825, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24995, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 17 settembre 2020, prot. Autorità 29311, del 18 settembre 2020 (di seguito: sesta comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 24 settembre 2020, prot. Autorità 30180, di pari data (di seguito: settima comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 27 ottobre 2020, prot. Autorità 34700, di pari data (di seguito: ottava comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) del 30 dicembre 2020, prot. Autorità 44340, di pari data (di seguito: comunicazione DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 16 gennaio 2021, prot. Autorità 1948, del 18 gennaio 2021 (di seguito: nona comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- il comma 65.30.2 stabilisce, tra l'altro, che detti acconti possono essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- con la deliberazione 477/2016/E/eel, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, della legge 481/95, l'Autorità ha segnalato, all'AGCM, per gli interventi di propria competenza, dati e informazioni sulla potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza da parte degli utenti del dispacciamento, titolari di unità abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/eel;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;

- a seguito della segnalazione dell’Autorità, l’AGCM, con il provvedimento 26176, ha disposto l’avvio di istruttoria, nei confronti, tra l’altro, della società ENEL PRODUZIONE, per accertare l’esistenza di una possibile violazione della normativa antitrust con riferimento alle strategie di offerta dell’impianto Brindisi Sud adottate dal relativo utente del dispacciamento;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la lettera AGCM, l’AGCM ha comunicato il provvedimento con il quale si sono resi obbligatori gli impegni che ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l’altro, che, in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell’impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni (di seguito: impegno n. 3);
- con la seconda comunicazione Enel Produzione, l’omonima società si è impegnata, in caso di ammissione dell’impianto Brindisi Sud al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale massimo inferiore rispetto a quanto indicato nell’impegno n. 3 assunto nei confronti dell’AGCM;
- con la deliberazione 703/2018/R/eel, l’Autorità ha accolto, con riferimento all’impianto Brindisi Sud, l’istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione Enel Produzione, per gli anni 2019 e 2020.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la quarta comunicazione Enel Produzione, l’omonima società ha richiesto la modifica della metodologia di calcolo del ricavo figurativo relativo all’*Emissions Trading System* (di seguito: *ETS*) *ex* commi 65.5 e 65.6 (di seguito: ricavo figurativo *ETS*), ai fini della determinazione del Corrispettivo dell’impianto Brindisi Sud per gli anni 2017-2020;
- con riferimento agli anni oggetto della quarta comunicazione Enel Produzione, detta società ha sinora avanzato istanza di reintegrazione per l’impianto Brindisi Sud soltanto per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- nelle istanze di reintegrazione per gli anni 2017 e 2018, presentate rispettivamente con la prima e la terza comunicazione Enel Produzione, detto utente ha dichiarato di avere determinato il ricavo figurativo *ETS* secondo quanto previsto dalla deliberazione

111/06; sulla base delle citate istanze di reintegrazione, l'Autorità ha adottato le deliberazioni 505/2019/R/eel e 422/2020/R/eel, per il riconoscimento, rispettivamente, di un acconto del Corrispettivo per l'anno 2018 e del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2017;

- nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2019, formulata con la quinta e la sesta comunicazione Enel Produzione, il ricavo figurativo *ETS* è stato calcolato dal menzionato utente del dispacciamento secondo l'impostazione di cui alla quarta comunicazione Enel Produzione;
- con la deliberazione 452/2020/R/eel, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, ulteriore rispetto agli acconti riconosciuti per il medesimo anno ai sensi delle deliberazioni 460/2019/R/eel e 563/2019/R/eel e calcolato sulla base dei dati esposti nell'istanza di reintegrazione di cui alla quinta e alla sesta comunicazione Enel Produzione;
- a seguito della ricezione della comunicazione DMEA, contenente le risultanze istruttorie sul contenuto della quarta comunicazione Enel Produzione, l'omonimo utente, con la nona comunicazione Enel Produzione, ha presentato una memoria di replica, con la quale, tra l'altro, ha sostituito la richiesta di cui alla quarta comunicazione Enel Produzione con una differente istanza di modifica della metodologia di determinazione del ricavo figurativo *ETS* relativo all'impianto Brindisi Sud, per gli anni 2018-2020;
- con la deliberazione 43/2021/R/eel, l'Autorità ha rigettato le richieste di modifica del calcolo del ricavo figurativo *ETS* di cui alla quarta e alla nona comunicazione Enel Produzione;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende l'importo massimo – di cui alla seconda comunicazione Enel - al quale ENEL PRODUZIONE si è impegnata a limitare i costi fissi riconosciuti per l'anno 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 506/2020/R/eel, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Brindisi Sud, a seguito dell'apposita istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE con la settima comunicazione omonima;
- con l'ottava comunicazione Enel Produzione, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un ulteriore acconto del Corrispettivo riferito ai mesi di luglio e agosto dell'anno 2020, per l'impianto Brindisi Sud;
- il vigente comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento degli acconti e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; con riferimento all'istanza di cui all'ottava comunicazione Enel Produzione, le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- ENEL PRODUZIONE, rispetto all'impianto Brindisi Sud, è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un

flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'anno 2019, rideterminare l'acconto definito con la deliberazione 452/2020/R/eel, applicando la stessa metodologia adottata nella deliberazione appena citata, ma tenendo conto delle disposizioni della deliberazione 43/2021/R/eel sull'importo del ricavo figurativo *ETS* per il menzionato anno, così da ripristinare un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- in particolare, rideterminare l'acconto del Corrispettivo relativo all'impianto Brindisi Sud, per l'anno 2019, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi indicati da ENEL PRODUZIONE per l'anno 2019 nell'istanza di reintegrazione, di cui alla quinta e alla sesta comunicazione Enel Produzione, e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2019, sostituendo, tuttavia, l'importo del ricavo figurativo *ETS* indicato nella citata istanza con il corrispondente importo determinato secondo il comma 65.6 e iscrivendo tra i ricavi gli acconti *ex* comma 65.30 di cui alle deliberazioni 460/2019/R/eel e 563/2019/R/eel;
- con riferimento ai mesi di luglio e agosto 2020, determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto da ENEL PRODUZIONE nell'ottava comunicazione omonima, così da considerare il vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato da un sesto dell'importo massimo - volontariamente indicato dall'utente nella seconda comunicazione Enel Produzione - dei costi fissi annui rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2020;
- stabilire che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui ENEL PRODUZIONE è soggetta e tenere conto, al contempo, delle disposizioni della deliberazione 43/2021/R/eel sull'importo del ricavo figurativo *ETS*, Terna riconosca a ENEL PRODUZIONE, in relazione all'impianto Brindisi Sud, la somma tra:
 - l'acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2020, come sopra definito;
 - la differenza tra l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2019 ridefinito secondo quanto sopra indicato e l'acconto del Corrispettivo riconosciuto ai sensi della deliberazione 452/2020/R/eel;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione dell'impianto Brindisi Sud in sede di determinazione del relativo Corrispettivo per gli anni 2019 e 2020

DELIBERA

1. di ridefinire, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2019 stabilito con la deliberazione 452/2020/R/eel;
2. di indicare nell'Allegato A la differenza tra l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2019 ridefinito secondo quanto previsto al precedente punto 1 e l'acconto del Corrispettivo riconosciuto ai sensi della deliberazione 452/2020/R/eel;
3. di determinare l'acconto del Corrispettivo per i mesi di luglio e agosto 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
4. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Brindisi Sud, la somma tra l'importo di cui al precedente punto 3 e la differenza di cui al precedente punto 2;
5. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al precedente punto 4 entro il giorno 31 marzo 2021;
6. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
7. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini